

**Sentenza:** n. 215 del 18 luglio 2013

**Materia:** istruzione, minoranze linguistiche

**Limiti violati:** art. 3 della legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia) e artt. 3 e 6, Costituzione.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

**Oggetto:** art. 14, comma 16, d.l. 95/2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modifiche dalla legge 135/2012

**Esito:** questione non fondata,

**Estensore nota:** Carla Paradiso

La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia impugna varie disposizioni del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, tra cui anche l'art. 14, comma 16, censurato per violazione dell'art. 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) e degli artt. 3 e 6 della Costituzione.

La trattazione della questione di legittimità costituzionale relativa a tale disposizione viene separata da quella delle altre questioni, promosse con il medesimo ricorso, per le quali la Corte procederà ad un esame separato.

La Regione deduce, in termini generali, che le diverse impugnazioni proposte con il ricorso (e quindi anche quella oggetto del presente scrutinio) hanno tutte carattere subordinato all'ipotesi in cui si dovesse intendere che le norme interessate siano destinate ad applicarsi anche nel territorio regionale, o che comunque pongano attualmente limiti o vincoli ad essa, nonostante la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 24-bis del medesimo decreto-legge (la quale dispone che, «Fermo restando il contributo di Trento e di Bolzano all'azione di risanamento così come determinata dagli articoli 15 e 16, comma 3, le disposizioni del presente decreto si applicano alle predette regioni e province autonome secondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento agli enti locali delle autonomie speciali che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, agli enti ed organismi strumentali dei predetti enti territoriali e agli altri enti o organismi ad ordinamento regionale o provinciale»).

Nel merito, la Regione osserva che la disposizione censurata (che stabilisce «ai fini dell'applicazione dei parametri previsti dall'art. 19, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'art. 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica si intendono quelle nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera») ha un contenuto limitativo delle precedenti disposizioni che, in tema di dimensionamento della rete scolastica, prevedevano l'assegnazione del dirigente scolastico titolare e del direttore dei servizi amministrativi titolare alle autonomie scolastiche costituite da almeno 600 alunni oppure da almeno 400 alunni in presenza di aree geografiche caratterizzate da «specificità linguistica». Requisito, questo, che prima dell'intervento normativo oggetto di impugnativa era riferito alle minoranze linguistiche storiche (friulana, tedesca e slovena) riconosciute nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 482 del 1999.

A seguito della nuova disposizione è venuta meno la possibilità di applicare il parametro dei «400 alunni» anche alle aree di insediamento della comunità linguistica friulana, poiché non si tratta di specialità linguistica straniera. La qual cosa, secondo la ricorrente, si traduce in una discriminazione della lingua e della comunità friulana (in cui non sono presenti «minoranze di lingua madre straniera»), rispetto alla lingua e comunità tedesca e slovena; tale discriminazione contraddice gli artt. 6 e 3 Cost., e l'art. 3 dello statuto speciale (in base al quale «nella Regione è riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali»); ciò in quanto la norma, non solo irragionevolmente non garantisce le caratteristiche etniche e culturali del gruppo linguistico friulano, ma direttamente nega la parità tra gli appartenenti ai diversi gruppi, poiché il requisito delle «minoranze di lingua madre straniera introduce nella tutela della specificità linguistica un collegamento con i rapporti tra ordinamenti statali, che è del tutto estraneo alla logica e alle ragioni della tutela delle minoranze linguistiche».

La difesa erariale, invece, sottolinea che l'intervento statale con l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 98 del 2011, persegue la finalità di ridurre il numero dei dirigenti scolastici, al fine di garantire il contenimento della spesa pubblica, attraverso nuovi criteri per la loro assegnazione nella copertura dei posti di dirigente. Tale materia è di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost. («ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali»), poiché i dirigenti scolastici sono dipendenti pubblici statali e non regionali, come risulta sia dal loro reclutamento che dal loro complessivo status giuridico; e quindi la scelta dei parametri da adottare per garantire le suddette finalità, tra cui la connotazione da attribuire alla dizione «aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche», è rimessa alla discrezionalità dello Stato.

La Corte esamina la questione partendo dalla clausola di salvaguardia prevista all'articolo 24bis del decreto-legge impugnato ed evidenzia che essa ha la precisa funzione di rendere applicabili le disposizioni del decreto agli enti ad autonomia differenziata solo a condizione che, in ultima analisi, ciò avvenga nel «rispetto» degli statuti speciali. Pertanto, secondo la Corte, quando il contrasto non sussista o, pur sussistendo, operi la clausola di salvaguardia che determina l'inapplicabilità della norma denunciata alle Regioni a statuto speciale, la questione deve essere dichiarata non fondata. E ciò perché, nel caso in cui il contrasto non sussista, non c'è, ovviamente, alcuna violazione della normativa statutaria, mentre, nel caso in cui il contrasto sussista, la clausola di salvaguardia impedisce l'applicabilità alle ricorrenti della normativa censurata (sentenza Corte costituzionale n. 241 del 2012).

La norma impugnata (art. 14, comma 16, d.l. 95/2012) attribuisce alla definizione di «aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche» (di cui all'art. 19, comma 5, del decreto-legge n. 98 del 2011) una portata indiscutibilmente limitativa rispetto a quella originaria contenuta nella norma modificata. Infatti, nel conferire a tale previsione il significato di aree «*nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera*», il legislatore statale determina una rilevante contrazione dell'ambito applicativo della precedente disposizione (esteso, prima del censurato intervento normativo, alle tre minoranze linguistiche storiche friulana, tedesca e slovena presenti nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia), che comporta l'impossibilità di ricorrere a tale criterio rispetto ad aree nelle quali la specificità linguistica non è straniera; la qual cosa determina una non giustificata discriminazione della lingua e della comunità friulana e, quindi, un contrasto con il parametro statutario richiamato».

Alla luce di quanto detto, la Corte ha ritenuto sussistente il contrasto tra la disposizione impugnata ed il parametro statutario invocato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e, conseguentemente, ha ritenuto operante la clausola di salvaguardia di cui all'art. 24-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, dichiarando quindi la non fondatezza della questione.